REGOLAMENTO (CEE) N. 1789/81 DEL CONSIGLIO

del 30 giugno 1981

che stabilisce le norme generali relative al regime di scorta minima nel settore dello zucchero

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero (1), in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

considerando che al fine di conseguire gli obiettivi della politica agricola comune, in particolare la stabilizzazione dei mercati, la garanzia di prezzi ragionevoli nelle forniture ai consumatori e la sicurezza di un approvvigionamento normale dell'insieme e di ciascuna delle zone della Comunità, l'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1785/81 instaura un regime di scorta minima ; che detto articolo dispone che per i produttori di zucchero di barbabietole tale scorta minima deve essere pari ad una percentuale della produzione ottenuta da una impresa nel limite della sua quota A ; che per quanto riguarda lo zucchero di canna, detto articolo dispone che la scorta minima deve essere uguale a una percentuale del quantitativo di zucchero in causa che una impresa raffina nel corso di un periodo da determinare ; che le percentuali da prendere in considerazione devono permettere la realizzazione degli scopi sopra menzionati pur tenendo conto delle condizioni di produzione o di raffinazione di questo zucchero ;

considerando che la scorta deve essere detenuta a talune condizioni dal fabbricante e dal raffinatore dello zucchero in questione ; che è necessario applicare tale regime in modo da tener conto della realtà delle strutture del settore dello zucchero ; che è opportuno fissare i criteri necessari per una utilizzazione appropriata della scorta minima ;

considerando che si deve abrogare il regolamento (CEE) n. 1488/76 del Consiglio, del 22 giugno 1976, recante le disposizioni relative all'instaurazione di un regime di scorta minima nel settore dello zucchero (2), modificato dal regolamento (CEE) n. 2153/80 (3),

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Fatte salve le altre disposizioni del presente regolamento e purché si tratti dei prodotti cui si applica l'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 :

a) ogni fabbricante di zucchero di barbabietole detiene in scorta durante ogni mese dell'anno civile, un quantitativo di zucchero che corrisponde ad una percentuale del 5 % della sua produzione prodotta entro i limiti della quota A della sua impresa, nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti il mese in questione ;

b) ogni raffinatore di zucchero greggio di canna prodotto nei dipartimenti francesi d'oltremare o di zucchero preferenziale detiene in scorta durante ogni mese dell'anno civile, un quantitativo di zucchero che corrisponde al 5 % del quantitativo di zucchero in causa raffinato nella sua impresa, nel corso dei 12 mesi immediatamente precedenti il mese in questione.

Articolo 2

Ogni fabbricante di zucchero bianco di barbabietole può, secondo condizioni da determinare, impegnarsi a soddisfare, in tutto o in parte, gli obblighi di cui all'articolo 1, lettera a) per conto di un altro fabbricante di zucchero bianco di barbabietole la cui impresa produttrice di zucchero è situata nello stesso Stato membro in cui è situata l'impresa del fabbricante che si impegna.

Articolo 3

Quando lo zucchero greggio di barbabietole o gli sciroppi prodotti prima della fase zucchero allo stato solido, fabbricati da un'impresa provvista di una quota A e facenti parte della sua scorta minima, sono destinati ad essere trasformati in zucchero bianco in luogo diverso dall'impresa suddetta :

a) possono essere venduti al trasformatore, a condizione che quest'ultimo si impegni, per il quantitativo di prodotto in causa, a soddisfare agli obblighi di cui all'articolo 1, lettera a),

oppure

b) non sono sottoposti all'obbligo di cui all'articolo 1, lettera a), su richiesta del fabbricante che li ha pro-

(1) Vedi pag. 4 della presente Gazzetta ufficiale.
(2) GU n. L 167 del 26. 6. 1976, pag. 11.
(3) GU n. L 211 del 14. 8. 1980, pag. 1.

dotti, contro restituzione da parte di quest'ultimo di un ammontare forfettario che rappresenta il beneficio derivante dalla liberazione da tale obbligo.

Articolo 4

Quando l'approvvigionamento della Comunità non è più assicurato in condizioni normali, può essere previsto che l'interessato sia esentato in tutto o in parte dall' obbligo di immagazzinare lo zucchero in questione.

Articolo 5

Qualora la situazione del mercato lo richieda o le misure di liberazione delle scorte prese in applicazione dell'articolo 4 non producano effetti, il Consiglio, che delibera a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, adotta le misure adeguate per realizzare in condizioni normali la fuoriuscita dalle scorte del quantitativo necessario all'approvvigionamento della Comunità o di una o più delle sue zone.

Articolo 6

Qualora lo zucchero proveniente dalla scorta minima sia smerciato in condizioni diverse da quelle previste dalle norme del regime di scorta minima, viene riscosso un importo per il quantitativo di zucchero smerciato.

Tale importo viene stabilito tenendo conto :

a) di un ammontare forfettario che rappresenta il beneficio di cui all'articolo 3, lettera b)

e

b) della differenza tra il prezzo d'entrata e il prezzo d'intervento aumentato del contributo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, terzo comma, lettera a) del regolamento (CEE) n. 1785/81, tali prezzi sono fissati per lo zucchero bianco per la campagna di commercializzazione in questione, aumentata forfettariamente di 2 ECU per 100 chilogrammi.

Articolo 7

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° luglio 1981.

2. Il regolamento (CEE) n. 1488/76 è abrogato ed i visto riferentesi al suo articolo 7 devono intendersi come riferentisi all'articolo 12, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 1785/81.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Lussemburgo, addì 30 giugno 1981.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. BRAKS